



COMUNE DI CERANESI

16014 PROVINCIA DI GENOVA

STATUTO

Adottato, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 giugno 1990 n. 142, dal Consiglio Comunale con deliberazioni n. 26 del 23 luglio 1991 e n. 29 del 07 ottobre 1991. Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 17 del 13 marzo 1995, n. 28 del 5 giugno 1995 e n. 22 del 20 giugno 2000 in conformità delle più recenti disposizioni legislative (leggi 81/1993, 59/1997, 127/1997, 265/1999).

PREAMBOLO

Il Comune di Ceranesi fa parte della Provincia di Genova, collocato nell'entroterra genovese (Alta Val Polcevera) e stretto fra il Giogo ed il mare. Confina a Nord con il Comune di Bosio (AL), a Sud e ad Ovest con quello di Genova, ad est con Campomorone e Genova. Sue frazioni sono gli abitati di Ceranesi, Geo, Livellato, San Martino di Paravanico e Torbi.

In epoca romana Ceranesi apparteneva per la gran parte al territorio dei Liguri - Mentovini, confinanti con i Viturii - Langensi, committenti della Tavola Bronzea di Polcevera. L'area era attraversata da due tratte commerciali, che si ricollegavano alla Via Postumia.

Nel Medioevo Ceranesi divenne a tutti gli effetti parte dell'agro genovese con la sua costituzione in Pieve, primo nucleo dell'odierno Comune, anche se le varie frazioni godevano di un'autonomia gestionale e decisionale non indifferente.

Nel Settecento, all'epoca della redazione dei primi Catasti ad opera della Repubblica di Genova abbiamo menzione di diversi sindaci, eletti dalle varie località in loro rappresentanza. Esse coincidevano, in sostanza, con le Parrocchie componenti, definite, nel 1798, come municipalità.

Nel 1798 la Repubblica Democratica Ligure fece di Ceranesi uno dei 156 cantoni comunali liguri, che si estendeva sino a comprendere San Carlo di Cese e le Capanne di Marcarolo. Abolito nel 1803 per essere smembrato e sottoposto alla direzione di Rivarolo, il Comune fu ricostituito nel 1814 e con la stessa estensione precedente.

Nel corso dell'Ottocento vennero sottratte le Capanne di Marcarolo e San Carlo di Cese, insieme ad altre piccole porzioni di territorio. Nel 1926 il Comune riuscì ad evitare di essere inserito nella cosiddetta "Grande Genova", mantenendo la propria autonomia amministrativa.

L'antico passato di Ceranesi è testimoniato dalla Chiesa di San Martino di Paravanico, una delle più antiche, di cui si ha menzione già nel Marzo del 1088, dal Palazzo di Giustizia, il "Paxo", di Torbi, che affonda le proprie radici al XII secolo, dal tempio pievano di Santa Maria Assunta di Ceranesi, risalente al XIII

secolo.

Le altre testimonianze storiche ed artistiche del Comune sono per lo più legate alla vita ed alla devozione della sua popolazione rurale: la Chiesa di San Bartolomeo di Livellato, attestata al 1159, quella di Torbi, già esistente nel 1232, la *Ca' de Rossi* di San Martino di Paravanico (XIII secolo), la prigione alla *Gaiazza*.

Da sempre gli abitanti hanno lottato con amore e dedizione per la salvaguardia di un territorio, spesso ingrato e difficile, da cui poter ricavare sostentamento. Insieme a questa cultura lavorativa, s'è sviluppato un senso di solidarietà, primo germe della democrazia. Con gli anni questi sentimenti si sono fatti più maturi e consapevoli, esempi siano lo sviluppo economico della comunità ed i contributi alla Prima ed alla Seconda Guerra Mondiale, oltretutto alla lotta di resistenza e liberazione dagli eserciti nazi - fascisti.

Essenziale ed indicativa è stata la presenza del Santuario della Madonna della Guardia, apparsa sul Monte Figogna il 29 Agosto 1490. Da luogo rappresentativo della devozione religiosa e delle tradizioni popolari di Ceranesi e dell'intera Val Polcevera, il tempio è diventato, grazie al secolare apporto di forze, risorse e contributi specie degli abitanti del Comune, punto di incontro e di preghiera di rilevanza non solo regionale e nazionale, bensì internazionale.

In simile contesto geografico, storico e popolare il presente Statuto intende essere uno strumento capace di assicurare l'integrità territoriale, l'esistenza e l'autonomia del Comune, affermandone, insieme, la continuità storica e garantendo i valori di cui è portatrice l'intera comunità.

PARTE PRIMA
TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

Definizioni e territorio - Autonomia del Comune

1. Il Comune di Ceranesi è l'Ente, dotato di autonomia costituzionalmente garantita, che rappresenta la Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
- 1-bis. Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa ed amministrativa nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
- 1-ter. E' titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
- 1-quater. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso l'attività e la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale.
2. Il territorio del comune si estende per 30,92 Km² e comprende le frazioni della Gaiazza, di Geo, Livellato, Ponte della Ferriera, San Martino Paravanico e Torbi.

Art. 2

Sede

1. Il comune ha sede legale in via B. Parodi n. 41.
2. Al fine di consentire la più ampia partecipazione dei cittadini, il Sindaco può autorizzare le riunioni degli organi elettivi in locali diversi dalla sede del Comune.

Art. 3

Segni distintivi

Lo stemma del Comune di Ceranesi è costituito da un alveare d'argento circondato da 6 api d'oro e sormontato dal monogramma di Maria pure d'oro, con in alto una triplice corona e circondato da un ramo di quercia e da un ramo di alloro incrociati.

Art. 3 bis

Festa patronale

La Comunità di Ceranesi festeggia il giorno 29 agosto, anniversario dell'Apparizione della Madonna della Guardia.

Art. 4
Principi programmatici

1. Il Comune di Ceranesi informa la propria azione al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a. la tutela dell'ambiente, opponendosi a qualsiasi intervento, azione od omissione, che si ponga in contrasto con gli interessi ambientali della comunità e negando l'insediamento di attività economiche ed edilizie incompatibili con l'esigenza di tutela dell'equilibrio dell'ecosistema;
 - b. lo sviluppo delle attività turistiche, industriali, agricole e di ogni altra attività economica nel rispetto degli interessi ambientali ed in funzione del superamento degli squilibri economici, territoriali e sociali;
 - c. la conservazione e la valorizzazione dei beni di interesse storico o artistico, e dei beni e delle attività rappresentative delle nostre tradizioni;
 - d. la creazione ed il miglioramento delle strutture necessarie all'assistenza psicologica e sanitaria degli anziani, l'accesso e l'educazione allo sport dei più giovani, la crescita culturale e sociale della intera comunità;
 - e. la piena e completa attuazione alla normativa che prevede pari opportunità di accesso e di sviluppo per la donna in tutte le attività sociali, economiche e politiche della comunità;
 - f. l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati;
 - g. la valorizzazione dei valori di solidarietà di cui è sempre stata portatrice la comunità di Ceranesi.
2. Per tali finalità, il Comune di Ceranesi:
 - a. orienta la propria azione, gli atti di indirizzo, i programmi e gli strumenti urbanistici secondo i principi della partecipazione di tutti i cittadini;
 - b. informa gli strumenti urbanistici e le localizzazioni di opere pubbliche ed insediamenti industriali a criteri di compatibilità ambientale;
 - c. valorizza le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, richiedendone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni;
 - d. attua forme di cooperazione tra enti per l'esercizio in ambiti territoriali adeguati delle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà e della omogeneità delle funzioni, dell'economicità, efficienza ed efficacia della gestione e dell'adeguatezza organizzativa.
 - e. partecipa ed esprime il proprio parere sui procedimenti di competenza statale, regionale, o metropolitana, che interessano la comunità e il territorio comunale e, in funzione di tali interessi, promuove l'inizio di procedimenti e l'adozione di provvedimenti che ritiene opportuni.

PARTE SECONDA
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

TITOLO I
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 5
Forme associative

1. Il Comune di Ceranesi favorisce l'attività delle associazioni, dei comitati e, in generale, di tutti gli organismi collettivi operanti anche su base frazionale, nel territorio del Comune e istituiti a tutela di interessi diffusi o portatori di valori particolarmente sentiti dalla comunità.
2. A tal fine l'Amministrazione:
 - a. si adopera per reperire gli spazi necessari allo svolgimento di riunioni o manifestazioni sportive o culturali di interesse generale, chiedendo a questo scopo la collaborazione dei soggetti pubblici o privati che possono favorire tali iniziative;
 - b. incentiva la loro partecipazione all'attività amministrativa del Comune, attraverso incontri con gli organi competenti e la possibilità di presentare documenti ed osservazioni utili alla risoluzione di problemi amministrativi.

Art. 6
Comitati di frazione

1. Per consentire a tutti i cittadini di concorrere all'amministrazione dell'ente, i cittadini, residenti nella circoscrizioni elettorali del Comune di Ceranesi, possono istituire appositi comitati con compiti consultivi e propositivi nei confronti degli Organi elettivi, e finalizzati alla risoluzione di specifici problemi di interesse generale.
2. Per la loro costituzione è necessario presentare al Sindaco una richiesta motivata e sottoscritta da almeno 1/5 dei cittadini iscritti nelle rispettive liste elettorali, con la quale si impegna l'Amministrazione ad incontrare la cittadinanza per prendere conoscenza e discutere su questioni e materie pertinenti alla comunità e al territorio della frazione. Nella predetta richiesta devono essere chiaramente indicate le generalità dei promotori o dei rappresentanti del comitato, legittimati a prendere visione dei documenti amministrativi e partecipare ai procedimenti amministrativi inerenti all'oggetto della richiesta.
3. Con le stesse modalità previste dal comma 2, i comitati possono proporre osservazioni in merito ai programmi ed ai procedimenti amministrativi che interessano il territorio e la comunità della frazione. I promotori o i rappresentanti dei comitati, inoltre, possono essere invitati dall'amministrazione per esprimere le loro osservazioni davanti al Consiglio,

alla Giunta o alle Commissioni Consiliari.

Art. 7

Registro delle associazioni e dei comitati

1. Per agevolare la loro partecipazione all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, le associazioni e i portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o in comitati, operanti nel territorio comunale, possono richiedere di essere iscritti in un apposito registro, conservato presso la Segreteria del Comune. La richiesta di iscrizione viene effettuata mediante deposito dell'atto costitutivo o dello Statuto o di qualsiasi altro documento dal quale risultino le caratteristiche e le finalità dell'associazione o del comitato e l'indicazione dei soggetti incaricati di prendere visione dei documenti amministrativi e partecipare ai procedimenti amministrativi.
2. La domanda di iscrizione deve essere rivolta al Sindaco, il quale vi provvede sulla base dei criteri determinati dal Consiglio Comunale.

CAPO II ATTI D'INIZIATIVA

Art. 8

Istanze e petizioni

1. Gli elettori del Comune possono rivolgere all'Amministrazione istanze e petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi o per esporre problemi di interesse comune.
2. Le istanze e le petizioni devono essere presentate alla segreteria del Comune che poi le trasmette all'organo che, in relazione alla natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato, risulta competente; quest'ultimo, se ritiene che le istanze o le petizioni siano estranee alla competenza dell'Ente ovvero non conformi ai requisiti prescritti dallo Statuto o dal regolamento, ne dà immediata comunicazione ai proponenti, indicando, eventualmente, l'esatto destinatario delle loro richieste; in caso contrario, avvia l'istruttoria, durante la quale possono essere sentiti i proponenti per ulteriori osservazioni e chiarimenti. Ove non sussistano particolari ragioni di impedimento, l'istruttoria deve terminare entro 45 giorni dalla data di trasmissione delle petizioni o delle istanze all'organo competente.
3. Nei quindici giorni successivi al termine dell'istruttoria, l'organo competente informa delle proprie determinazioni i soggetti proponenti, con comunicazione scritta o, quando il numero degli stessi non lo consenta, con altri mezzi idonei a garantire la pubblicità delle risposte. Deve essere data, inoltre, comunicazione ai proponenti, della proroga dei termini dell'istruttoria, ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Art. 9

Proposte di iniziativa popolare

1. I cittadini possono esercitare l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio

Comunale, presentando un progetto, redatto in articoli, corredato da una relazione illustrativa e sottoscritto da almeno 1/5 dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Ceranesi.

2. Il Consiglio comunale adotta le proprie determinazioni nel merito del progetto di iniziativa popolare entro sei mesi dal deposito. In questa fase, i promotori dell'iniziativa possono essere invitati dal consiglio ad illustrare il loro progetto e chiarirne il contenuto.

CAPO III REFERENDUM

Art. 10 Finalità dell'Istituto

Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini alla vita politica ed amministrativa del Comune, il Sindaco indice referendum in materie di esclusiva competenza locale.

Art. 11 Requisiti di ammissibilità

1. L'iniziativa dei referendum può essere presa dal Consiglio Comunale, con deliberazione approvata dai 2/3 dei Consiglieri assegnati, o sottoscritta da 1/5 del corpo elettorale.
2. Sono esclusi dai referendum:
 - a) i provvedimenti relativi ai tributi e tariffe;
 - b) gli atti di bilancio;
 - c) le alienazioni e gli acquisti di immobili;
 - d) i contratti di appalto e le concessioni;
 - e) le materie che nei 5 anni precedenti sono già state oggetto di referendum;
 - f) le materie attinenti al personale ed all'organizzazione degli uffici e dei servizi, alle nomine e alle designazioni;
- 2 bis. Possono essere indetti referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione o referendum per l'abrogazione in tutto o in parte di provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione, già adottati dal Consiglio. Non sono ammessi referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.
- 2 ter. Le norme dello Statuto comunale possono essere sottoposte esclusivamente a referendum consultivo, onde acquisire l'orientamento dei cittadini sulle proposte di modifica od integrazione.
3. Non possono essere indetti referendum nei seguenti casi:
 - a. in concomitanza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali;
 - b. nei 6 mesi successivi all'elezione del Consiglio Comunale e nei 6 mesi che precedono la sua decadenza;
 - c. prima di un anno dallo svolgimento di ogni referendum, salvo il caso

- di consentire lo svolgimento di un altro referendum con deliberazione approvata dai 2/3 dei Consiglieri assegnati.
4. Il regolamento disciplina le modalità e i termini relativi alla raccolta delle firme, la verifica della regolarità della loro presentazione, le modalità di indizione e di votazione dei referendum.

Art. 11 bis
Effetti

Ove al referendum abbia partecipato il 50% degli aventi diritto, il Consiglio Comunale, nei 60 giorni successivi alla proclamazione dei risultati, delibera gli atti di indirizzo conseguenti all'esito del voto.

Art. 12
Sospensione e revoca

1. Il Consiglio Comunale, previa deliberazione dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, può revocare o sospendere il referendum, quando l'oggetto del suo quesito non abbia più ragione di esistere o sussistano impedimenti temporanei.
2. La revoca non può essere deliberata nei 15 giorni antecedenti la data prevista per lo svolgimento del referendum.

CAPO IV
DIRITTI DI INFORMAZIONE E D'ACCESSO

Art. 13
Diritto d'informazione

1. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini, il Comune di Ceranesi cura la più ampia informazione sull'attività politica ed amministrativa dell'Ente, con particolare riguardo agli atti di pianificazione, ai regolamenti e a tutti i progetti e i provvedimenti di carattere generale.
2. I documenti amministrativi sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti la esibizione conformemente al regolamento.
- 2 bis. Il regolamento individua le categorie di atti per i quali l'accesso è escluso o limitato in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o i casi in cui l'accesso è differito ad evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell'attività amministrativa.
3. Per assicurare il diritto all'informazione di tutti i cittadini, il Comune si avvale delle pubblicazioni all'albo pretorio e di tutti gli altri mezzi di comunicazione che, in relazione alle caratteristiche del documento, siano funzionali al perseguimento di tale obiettivo.

Art. 14
Albo Pretorio

1. All'Albo Pretorio sono pubblicati mediante affissione tutte le deliberazioni del Comune e gli altri atti che l'Amministrazione ritiene necessari al fine di una completa informazione della comunità. Al Segretario comunale spetta il compito di provvedere all'attestazione su dichiarazione dei messi delle avvenute pubblicazioni.
2. L'Albo Pretorio è visibile presso la sede del Comune.

Art. 15
Diritto d'accesso

1. Nelle forme e nei modi stabiliti dall'apposito regolamento, i cittadini, singoli o associati, possono richiedere di prendere visione dei documenti amministrativi in possesso dell'amministrazione comunale. Tale richiesta deve essere motivata con la indicazione della situazione giuridica che si intende tutelare attraverso la visione dei relativi documenti.
2. Non possono essere accolte le richieste relative a documenti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione, e quelli esplicitamente previsti dal regolamento la cui esibizione può essere vietata a tutela del diritto alla riservatezza dei singoli o delle formazioni sociali.
3. Verificata la legittimità della richiesta, gli aventi diritto possono esaminare ed estrarre copia dei documenti amministrativi richiesti. In caso contrario, i cittadini possono ricorrere, entro 30 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale avverso le determinazioni dell'amministrazione che vietano, limitano o differiscono l'accesso ai documenti amministrativi o quando siano trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta.

CAPO V
LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 16
Diritto all'informazione

1. Quando non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, l'ufficio che inizia il procedimento è tenuto a darne comunicazione ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre un vantaggio ovvero un pregiudizio.
2. Quando il progetto di provvedimento possa interessare una pluralità di soggetti o i soggetti interessati non sono facilmente individuabili, l'amministrazione può provvedere alla comunicazione dell'avvio del procedimento mediante pubblicazione all'albo pretorio o con altri mezzi di informazione atti ad assicurare la partecipazione dei cittadini.
3. Con la comunicazione dell'avvio sul procedimento debbono essere indicati l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, previsti dal relativo regolamento, e l'ufficio presso il quale è possibile prendere visione dei

documenti del procedimento.

Art. 17

Diritto di intervento

I soggetti portatori di interessi pubblici e privati e gruppi portatori di interessi diffusi possono intervenire nei procedimenti relativi ai provvedimenti, nei cui confronti dimostrino di poter conseguire effetti pregiudizievoli.

Art. 18

Modalità della partecipazione

1. I soggetti, previsti dall'art. 16 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 17, hanno diritto:
 - a) di prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento;
 - b) di presentare osservazioni, memorie scritte e documenti.
2. Quando le memorie e le osservazioni siano pertinenti all'oggetto del procedimento, l'ufficio procedente è tenuto a prenderle in considerazione e, qualora lo ritenga opportuno, può provvedere alla audizione degli interessati. In questo caso, il mancato o parziale accoglimento delle osservazioni può essere comunicato oralmente. Nelle altre ipotesi la comunicazione delle determinazioni della Amministrazione seguirà le modalità previste dai commi 1 e 2 dell'art. 16.

Art. 19

Accordi sostituitivi ed integrativi

1. A seguito delle memorie e delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 18, l'amministrazione può concludere con gli interessati accordi sostituitivi dei provvedimenti finali. L'Amministrazione, inoltre, può concludere con gli interessati accordi per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti finali.
2. Gli accordi di cui al presente articolo devono essere conclusi senza pregiudizio dei diritti dei terzi e, in ogni caso, nel perseguimento del pubblico interesse. Ad essi si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Art. 20

Autocertificazione

1. In sostituzione delle normali certificazioni, i dati concernenti fatti, stati e qualità delle persone coinvolte in un procedimento amministrativo, possono essere comprovati con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato ed autenticate dal funzionario competente.
2. Ove gli stati, le qualità e i fatti siano attestati in documenti posseduti dall'Amministrazione comunale, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio alla loro acquisizione o ad estrarne copia.
3. In materia di autocertificazione si seguono le disposizioni dettate dalla

legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla legge 7 agosto 1990 e dal regolamento comunale.

CAPO VI
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO
DI FORMAZIONE DEL PIANO REGOLATORE

Art. 21
Modalità della partecipazione

1. Il processo di pianificazione, seguito dal Comune di Ceranesi, si sviluppa attraverso la collaborazione della componente tecnica, di quella politica e di quella sociale. In particolare spetta alla componente politica definire gli obiettivi generali, le priorità nel soddisfacimento dei bisogni sociali e nell'impiego delle risorse economiche ed ambientali. In questa prospettiva, durante la fase di progettazione del piano regolatore generale, l'Amministrazione comunale promuove incontri con la cittadinanza, con le associazioni di categoria e quelle preposte alla tutela dell'ambiente, al fine di individuare i criteri e le priorità che, compatibilmente alle esigenze di carattere tecnico e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici sovracomunali, dovranno informare la redazione del piano regolatore.
2. Le risultanze degli incontri tra i cittadini ed Amministrazione vengono poi portate a conoscenza delle autorità competenti ad adottare ed approvare gli strumenti urbanistici sovracomunali.

PARTE TERZA
ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE DI CERANESI

TITOLO I
GLI ORGANI ELETTIVI

CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 22
Competenze e convocazioni

1. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune. Esso esercita le potestà espressamente conferitegli dalle leggi e dallo Statuto.
2. Il Sindaco convoca il Consiglio Comunale:
 - a) entro il mese di giugno per l'approvazione del Conto Consuntivo dell'esercizio precedente;
 - b) entro il mese di dicembre per l'approvazione del Bilancio preventivo dell'esercizio successivo;
 - c) entro il mese di dicembre per la verifica della attuazione del programma di governo;
 - d) entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta di convocazione

- sottoscritta da almeno 1/5 dei consiglieri comunali in carica;
- e) di regola, entro 60 giorni dalla data di convocazione dell'ultima riunione consiliare.
 3. Il Consiglio è inoltre convocato dal Sindaco, sentiti i capigruppo, su richiesta della Giunta.
 4. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal ViceSindaco.
 5. Quando non debbano essere formulate valutazioni o apprezzamenti su persone, le sedute consiliari sono pubbliche.

Art. 22 bis

Prima seduta del Consiglio Comunale

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.
2. Il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, provvede alla convalida di tutti gli eletti, compreso il Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del T.U. approvato con D.P.R. 16.5.1960, n. 570.
3. Per i consiglieri per i quali è accertata l'esistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, il Consiglio procede immediatamente alla surrogazione prevista dalla Legge.
4. Il Sindaco dà quindi comunicazione al Consiglio della nomina dei componenti della Giunta Comunale tra i quali deve essere indicato il ViceSindaco, unitamente alle proposte degli indirizzi generali di governo.
5. Il Consiglio Comunale prende atto della comunicazione di nomina della Giunta Comunale.

Art. 23

Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano la comunità locale:
 - a) hanno diritto d'iniziativa per tutti gli atti di competenza consiliare;
 - b) possono formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni;
 - c) hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dagli Enti, Istituzioni e società che gestiscono servizi pubblici locali notizie, informazioni e copie di atti e documenti utili all'espletamento del loro mandato;
 - d) su richiesta dei rispettivi capigruppo, hanno diritto di ottenere dal Sindaco la disponibilità di appositi locali ritenuti idonei allo svolgimento dei compiti istituzionali, per discutere questioni inerenti al gruppo di appartenenza.
2. Il numero, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza dei

- Consiglieri sono regolati dalla legge.
3. Oltre che nei casi previsti dalla legge, i Consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a 3 sedute consecutive del Consiglio.
 4. La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità.

Art. 23 bis
Commissioni consultive

E' possibile istituire commissioni consultive. I commissari, nominati dal Sindaco sentita la Giunta Comunale, possono essere anche estranei allo status di consigliere comunale. I componenti devono possedere gli stessi requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti per i consiglieri comunali.

Art. 24
Consigliere Anziano

Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha conseguito la cifra individuale più alta. A parità di voti, prevale il più anziano di età.

Art. 25
Commissioni Consiliari

1. Il regolamento interno del Consiglio può demandare la preparazione dei suoi atti a commissioni permanenti composte con criterio proporzionale, in modo da assicurare la presenza di almeno un rappresentante per ogni gruppo. Il Consiglio comunale può, inoltre, costituire commissioni speciali per indagini conoscitive ed inchieste, con l'osservanza dei principi previsti per le Commissioni permanenti.
- 1bis. I poteri, i limiti, il funzionamento e le procedure delle commissioni di indagine saranno disciplinati dal regolamento consiliare e dall'atto istitutivo.
2. Le commissioni possono avvalersi della competenza di esperti estranei all'Amministrazione comunale ed invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, gli Assessori, il Segretario comunale, i promotori o i rappresentanti dei comitati di frazione, i rappresentanti delle forze sociali operanti nel territorio comunale.
- 2bis. La Commissione provvede alla nomina, al suo interno e a maggioranza degli assegnati, del Presidente.

Art. 25 bis
Commissioni Consultive

E' possibile istituire commissioni consultive. I commissari, nominati dal Sindaco sentita la Giunta Comunale, possono essere anche estranei allo status di consigliere comunale. I componenti devono possedere gli stessi requisiti di

eleggibilità e compatibilità previsti per i consiglieri comunali.

Art. 26
Conferenza dei capigruppo

1. In seno al Consiglio è istituita la Conferenza dei Capigruppo, composta dai Consiglieri, non facenti parte della Giunta, designati da ciascun gruppo consiliare.
- 1bis. La designazione dei capigruppo viene comunicata al Segretario Comunale. In mancanza o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri non componenti la giunta che abbiano riportato il maggior numero di voti in ogni lista.
2. Periodicamente il Sindaco convoca la Conferenza dei Capigruppo per predisporre il calendario di attività del Consiglio e delle commissioni. La Conferenza è inoltre convocata dal Sindaco all'inizio di ogni anno di attività, per definire il programma e le priorità necessarie al perseguimento degli obiettivi determinati dal Consiglio e dall'attuazione del programma di governo.
3. Ove il Sindaco lo ritenga opportuno, le sedute della Giunta possono essere integrate dalla Conferenza dei capigruppo.

CAPO II
LA GIUNTA

Art. 27
Composizione ed elezione

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un minimo di quattro assessori ad un massimo di sei assessori, di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco. La determinazione del numero degli assessori è di competenza del Sindaco sulla base di specifiche valutazioni politico-amministrative.
2. Gli Assessori possono essere nominati al di fuori del Consiglio Comunale tra cittadini in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la nomina a Consigliere.
3. Gli Assessori non Consiglieri esercitano le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, diritti e responsabilità alla stessa connessi. Partecipano inoltre alle adunanze del Consiglio Comunale con diritto di intervento ma senza quello di voto.

Art. 27 bis
Della nomina

1. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale, nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori revocati o

- dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori, nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge. Non possono far parte della Giunta comunale coloro che abbiano, tra loro o con il Sindaco, rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione ed i coniugi.
 4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica sino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.
 5. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
 6. I modi di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabiliti informalmente dalla stessa.

Art. 28 Assessori

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare con suo provvedimento ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive nelle competenze attribuite.
2. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni ad ogni assessore ogni qualvolta lo ritenga opportuno per motivi di coordinamento e funzionalità.
3. Le deleghe e le eventuali modifiche devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio Comunale.
4. Il Sindaco può altresì affidare ai singoli Consiglieri comunali deleghe in determinate materie.
5. Nell'esercizio della delega gli Assessori ed i Consiglieri sono responsabili verso il Sindaco che potrà sostituirsi o surrogarsi nel caso ritenga di dover provvedere, previa motivazione, alla riassunzione della responsabilità.

Art. 29 Soppresso

Art. 30 Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Compie gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario o dei responsabili dei servizi ed uffici.
3. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, cui riferisce annualmente sulla propria attività, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani, e nei cui confronti svolge attività propositiva e di

impulso.

4. Il Sindaco può devolvere alla Giunta Comunale l'esame di provvedimenti di propria esclusiva competenza, al fine di acquisirne il parere; la Giunta esprime il proprio orientamento con deliberazione avente forma ed efficacia di atto interno, salva la competenza e la responsabilità del Sindaco per l'adozione del provvedimento finale in forma di atto monocratico.

Art. 31

Comitati interni

Quando occorra esaminare in via preliminare questioni da sottoporre all'esame della Giunta, il Sindaco può formare appositi comitati con compiti consultivi ed istruttori, composti dagli Assessori competenti per materia ed eventualmente integrati da esperti esterni all'Amministrazione comunale.

Art. 32

Disposizioni comuni agli Organi collegiali

1. Il Consiglio e la Giunta adottano il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei loro componenti. In particolare il regolamento del Consiglio disciplina:
 - a) la convocazione delle riunioni;
 - b) la disciplina delle sedute e la verbalizzazione;
 - c) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni;
 - d) le modalità di istituzione e convocazione delle commissioni, le forme di esternazione dei loro pareri.
2. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della maggioranza dei loro componenti e a maggioranza dei voti dei presenti, salvo i casi per i quali la legge o lo Statuto prevedano diversamente.
3. Le deliberazioni sono normalmente votate a scrutinio palese. Sono assunte a scrutinio segreto le votazioni che hanno per oggetto questioni implicanti apprezzamenti e giudizi sulla qualità delle persone.
4. Ove non sussistano ragioni di particolare urgenza, gli atti, relativi alle questioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio o della Giunta, devono essere depositati presso la Segreteria del Comune almeno tre giorni prima della data della seduta.
5. Quando l'ordine del giorno abbia rilevanza generale o interessi i Comitati di frazione le riunioni degli Organi collegiali possono essere tenute in luoghi diversi dalla sede del Comune.

CAPO III

IL SINDACO

Art. 33

Competenze

Il Sindaco è l'organo responsabile ed il massimo rappresentante istituzionale della Amministrazione Comunale ed ha le seguenti competenze:

- a. convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, determinandone l'ordine del giorno;
 - b. può riunire in sede congiunta il Consiglio e la Giunta, nel caso di decisioni che richiedano il concorso dei due organi;
 - c. promuove e coordina le attività degli Assessori;
 - d. emana le direttive necessarie all'attuazione del programma di Governo ed al mantenimento dell'unità dell'indirizzo politico e amministrativo del governo;
 - e. adotta le direttive e promuove tutte le iniziative necessarie a garantire il buon andamento e la trasparenza degli uffici comunali;
 - f. soppresso;
 - g. agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune;
 - h. soppresso;
 - i. soppresso;
 - l. esercita ogni altra funzione ad esso espressamente attribuita dalla legge o dallo Statuto;
 - m. sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede entro i termini stabiliti dalla legge, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;
 - n. ha poteri di ordinanza;
 - o. nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna; il Sindaco nomina il Segretario Comunale ed il Direttore Generale;
 - p. il Sindaco coordina ed organizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.
 - q. il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità d'utenza.
 - r. il Sindaco indice i referendum comunali.
 - s. il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.
 - t. il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, esercita le attribuzioni che gli riconoscono le leggi dello Stato.

3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune da portarsi a tracolla.

Art. 34
Vicesindaco

1. Il Vicesindaco viene designato con le modalità stabilite nell'art. 22 bis.
2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, impedimento o sospensione dall'esercizio della funzione.
3. Il Vicesindaco nominato tra gli estranei al Consiglio comunale, non potrà presiederlo in sostituzione del sindaco ma, vi provvederà il consigliere anziano.

CAPO IV
NORME COMUNI

Art. 34 bis
Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, deve essere motivata, anche con riferimento al solo venir meno della maggioranza consiliare, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
4. Nel caso in cui la mozione di sfiducia, sia approvata, il Segretario Comunale ne informa il Prefetto, ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario.

TITOLO II
GLI ORGANI BUROCRATICI

CAPO I
L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 35
Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa del Comune di Ceranesi è costituita da uffici e servizi determinati dal relativo regolamento.
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune è disciplinata dal relativo regolamento secondo criteri di funzionalità ed economicità ed in base a principi di professionalità e competenza.
3. Per la copertura dei posti di responsabile dei servizi e degli uffici

l'Amministrazione può ricorrere a contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, con deliberazione motivata della Giunta, di diritto privato, a condizione che sussistano i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire e nell'ambito della normativa vigente.

Art. 36
Personale

1. Il regolamento organico si ispira a criteri di collaborazione tra i vari livelli fermo restando il principio di gerarchia corrispondente alle esigenze di coordinamento della gestione.
2. Il regolamento può prevedere che nell'ambito dei singoli uffici vengano distinti i compiti in relazione alle diverse fasi dei procedimenti amministrativi.

Art. 37
Collaborazioni esterne

Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione dovranno prevedere:

- a) le modalità di scelta del professionista;
- b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
- c) le penalità per mancata o ritardata consegna degli elaborati progettuali.

CAPO II
SEGRETARIO COMUNALE

Art. 38
Attribuzioni generali

1. Il Segretario comunale esercita le sue attribuzioni nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco. Ad esso compete l'adozione di atti di gestione, a rilevanza interna ed esterna, che non comportino attività deliberativa e non siano espressamente attribuiti dalla legge e dallo Statuto ad Organi elettivi.
2. In particolare il Segretario svolge i seguenti compiti:
 - a. l'organizzazione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione dagli Organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;
 - b. la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, secondo i principi e i criteri stabiliti dalla normativa regolamentare del Comune;
 - c. il rogito e la stipulazione dei contratti, nel rispetto dei principi fissati dal relativo regolamento;
 - d. cura la fase istruttoria dei provvedimenti ed emana gli atti ed i provvedimenti necessari per l'esecuzione delle deliberazioni;
 - e. esercita tutte le attribuzioni che gli sono riconosciute dalla legge.

Art. 39
Attribuzioni consultive

1. Il Segretario in relazione alle sue competenze esprime il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, quando il Comune non abbia il responsabile del servizio interessato.
2. Ove gli venga richiesto, il Segretario partecipa a commissioni di studio e di lavoro, e formula pareri ed esprime valutazioni di carattere tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, ai singoli Consiglieri ed Assessori.

Art. 40
Attribuzioni di sovrintendenza e coordinamento

1. Di concerto con gli amministratori comunali competenti per materia, il Segretario esercita funzioni di impulso, coordinamento, direttive e di controllo nei confronti degli uffici e dei servizi:
 - a. autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e dei regolamenti;
 - b. adotta i provvedimenti di mobilità interna, nel rispetto delle modalità previste dagli accordi che disciplinano la materia;
 - c. esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza;
 - d. provvede alla contestazione degli addebiti ed alla adozione delle sanzioni disciplinari del richiamo scritto e della censura.
2. Periodicamente il Segretario convoca i responsabili dei servizi e degli uffici per verificare lo stato di avanzamento dei singoli procedimenti e per concordare con gli stessi la traduzione in atti operativi delle decisioni degli Organi elettivi.

Art. 41
Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il Segretario partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.
- 1bis. Il Segretario comunale si astiene dalla partecipazione alle sedute di organi collegiali limitatamente ad argomenti che lo riguardino direttamente o interessino suoi parenti od affini entro il quarto grado; in tal caso il presidente dell'organo collegiale ne designa un membro che svolga le funzioni di verbalizzazione.
2. Riceve dai Consiglieri comunali le richieste di trasmissione delle delibere della Giunta soggette al controllo eventuale del Comitato regionale di controllo. Prima di procedere alla trasmissione delle deliberazioni, il Segretario è tenuto ad informare la Giunta delle relative richieste.
3. Presiede l'ufficio elettorale e per i Referendum.

TITOLO III CONTROLLO INTERNO

Art. 42 Modalità e criteri

1. La redazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo e degli altri documenti contabili dovrà consentire la lettura dettagliata ed intelleggibile per programmi, servizi ed interventi, in modo da garantire, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune. A tali fini, il Consiglio può richiedere agli Organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo alla gestione dei servizi.

Art. 43 Revisore del conto

1. Il Revisore del conto è eletto dal Consiglio comunale tra i professionisti, non Consiglieri, iscritti negli albi previsti dal comma 2 dell'art. 57, legge 8 giugno 1990, n. 142, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale.
2. Il Revisore del conto è Organo ausiliario del Consiglio comunale nell'esercizio delle sue funzioni di controllo tecnico-contabile. A tal fine può essere invitato a partecipare alle sedute del Consiglio e della Giunta e prendere visione dei documenti e degli atti del Comune. Esso vigila, inoltre, sulla regolarità contabile e finanziaria del Comune ed attesta la veridicità del rendiconto, redigendo un'apposita relazione, contenente rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali del Revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo.

PARTE QUARTA MEZZI OPERATIVI

TITOLO I GESTIONE DEI SERVIZI

Art. 44 Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse modalità di gestione previste dalla legge e dallo Statuto.
2. Alla gestione dei servizi, il Comune può provvedere:
 - a) in economia, per i servizi di modeste dimensioni;

- b) in concessione a terzi, a condizione che sussistano ragioni tecniche od economiche che facciano preferire l'affidamento dei compiti gestionali ad un soggetto privato.
3. Nell'ipotesi indicata dal punto b), i regolamenti comunali devono prevedere i criteri che, nei vari rami dei servizi, assicurino la trasparenza e la pubblicità delle procedure per l'affidamento in concessione e i poteri di sorveglianza e controllo riservati al Comune.
 4. Il Comune può inoltre partecipare ad enti o aziende a carattere consortile tra Enti locali o a società per azioni nelle quali sia prevalente la quota di partecipazione pubblica.

Art. 45

Istituzioni ed aziende speciali

1. Nel caso di servizi di carattere sociale, privi di rilevanza imprenditoriale, il Comune può avvalersi della facoltà di istituire un'istituzione avente natura strumentale e dotata di autonomia gestionale.
2. Per la gestione dei servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale, il Comune può istituire un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 46

Amministratori delle istituzioni

La nomina dei rappresentanti del Comune presso le istituzioni viene effettuata dal Sindaco nei termini e con le modalità previste dall'art. 36 della legge 142/90 nel testo modificato dall'art. 13, c. 1 della legge 81/93 e sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale con sua delibera.

Art. 47

Delega alla Comunità Montana

Quando si tratti di servizi pubblici di rilevanza sovracomunale, il Comune può delegare la loro gestione alla Comunità Montana. L'affidamento avviene con deliberazione del Consiglio Comunale che determina, in rapporto con gli Organi competenti, i tempi, i modi ed i costi della gestione delegata.

TITOLO II
FORME DI COLLABORAZIONE E DI COOPERAZIONE

CAPO I
FORME ASSOCIATIVE

Art. 48
Convenzioni

1. Quando, per la gestione di determinati servizi o per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica, si ravvisi la necessità di un coordinamento con altri Enti locali, il Sindaco può stipulare apposite convenzioni, con le quali vengono determinati i tempi, i modi, i soggetti, le procedure e i finanziamenti per la loro realizzazione.
2. Per promuovere la stipulazione di una convenzione e la definizione degli accordi in essa contenuti, il Sindaco, sentito il Consiglio comunale, può promuovere apposite conferenze di servizi o altre forme di consultazione tra le parti che possono essere interessate al progetto di convenzione. Una volta definito lo schema di convenzione, questo viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale che delibera a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

Art. 49
Consorzi

A seguito della verifica dei programmi e delle relazioni tecnico-contabili, indicanti la previsione dei costi e delle entrate e attestanti l'economicità, l'efficienza e la razionalità della gestione, uno o più servizi possono essere gestiti in forma associata mediante l'istituzione di un consorzio. La costituzione del consorzio è deliberata dal Consiglio comunale, che nella stessa seduta, approva lo Statuto con cui si disciplina l'Ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente.

Art. 50
Accordi di programma

1. Per la realizzazione di opere, interventi o programmi che richiedono l'azione integrata e coordinata di più Enti pubblici, il Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale, può promuovere e concludere appositi accordi di programma, con i quali vengono determinati i modi di attuazione, la distribuzione dei carichi finanziari e le modalità di coordinamento delle azioni. Nel caso in cui l'accordo venga promosso da Ente diverso dal Comune di Ceranesi, il Sindaco informa delle relative richieste il Consiglio Comunale che delibera le determinazioni che il Sindaco dovrà adottare in sede di definizione del contenuto dell'accordo.
2. Se la stipula dell'accordo di programma comporta variazioni agli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco deve essere ratificata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

CAPO II
RAPPORTI CON GLI ENTI SOVRACOMUNALI

Art. 51
Finalità

1. Il Comune di Ceranesi, al fine di tutelare la propria autonomia ed armonizzarla con gli obiettivi della programmazione territoriale ed economica, instaura con gli Enti sovracomunali rapporti di partecipazione e di collaborazione.

Art. 52
Partecipazione all'esercizio delle funzioni regionali

1. A norma dell'art. 66 dello Statuto regionale della Liguria, il Consiglio comunale, su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri in carica, rivolge interrogazioni al Consiglio ed alla Giunta regionale per ottenere informazioni su provvedimenti che riguardino il Comune di Ceranesi.
2. A norma dell'art. 35 dello Statuto della Regione Liguria, il Consiglio Comunale, su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri in carica, sottopone all'esame del Consiglio regionale le esigenze del Comune e richiede i relativi provvedimenti.

Art. 53
Rapporti con la Comunità Montana

1. Ai fini della tutela dell'ambiente e della valorizzazione delle attività economiche e culturali il Comune di Ceranesi concorre con i propri rappresentanti alla formazione dei piani pluriennali di sviluppo socio-economico che vengono adottati dalla Comunità montana.
2. soppresso

CAPO III
RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COI CITTADINI

Art. 54
Volontariato

Il Comune di Ceranesi sostiene le forme spontanee di volontariato raccogliendo e coordinando le iniziative dirette sia a favore degli anziani o delle persone che si trovino in situazioni di disagio sociale, sia a tutela dell'ambiente, del territorio o della prevenzione di eventi dannosi per la collettività. A tali fini, il Sindaco può delegare il compito di raccogliere e coordinare le ricerche dei cittadini che intendono svolgere attività di volontariato.

Art. 55
Servizio telefonico

E' in servizio presso la sede del Comune un servizio telefonico, al quale possono rivolgersi i cittadini per segnalare questioni attinenti alla viabilità, all'illuminazione pubblica, ai diritti dei consumatori ed ogni altro problema di interesse generale.

Il servizio funziona nei giorni e nelle ore resi noti da appositi avvisi pubblicati dall'Amministrazione.

Art. 56
Museo storico di Ceranesi

Nella prospettiva volta ad individuare gli spazi destinati a raccogliere le testimonianze della comunità ceranesina, si chiede ai cittadini di collaborare, conservando le fotografie, gli utensili, i documenti e qualsiasi altra cosa che riterranno utile per la realizzazione del nostro progetto.

TITOLO III
ATTI NORMATIVI

CAPO I
LO STATUTO

Art. 57
Revisione ed abrogazione

1. Le modificazioni allo Statuto possono essere proposte al Consiglio a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta o su richiesta di uno o più Consiglieri. 1/5 dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Ceranesi possono proporre modificazioni allo Statuto, con l'osservanza dei requisiti di ammissibilità previsti per le proposte di iniziativa popolare.
2. L'abrogazione totale dello Statuto deve essere votata contestualmente all'approvazione del nuovo Statuto ed ha efficacia dal momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo. Il procedimento per l'abrogazione totale dello Statuto segue le stesse regole previste dalla legge e dallo Statuto per la revisione, ma non sono ammesse proposte di iniziativa popolare.
3. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio successiva all'esame dell'organo di controllo.

Art. 58
Verifica

Dall'entrata in vigore del presente Statuto alla scadenza di ogni anno e successivamente all'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative che modifichino o integrino l'attuale ordinamento delle autonomie locali, il Consiglio Comunale viene convocato dal Sindaco per verificare se sussista l'esigenza di

procedere alla revisione dello Statuto, a seguito del mutamento delle condizioni, di fatto o di diritto, esistenti al momento della sua approvazione. Prima di procedere alla verifica dello Statuto, l'Amministrazione comunale può organizzare incontri con la cittadinanza, le Associazioni e gli Organismi collettivi, al fine di raccogliere proposte ed iniziative.

CAPO II I REGOLAMENTI

Art. 59 Procedimento

1. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta e a ciascun Consigliere. Per consentire la presentazione di osservazioni da parte dei cittadini le relative proposte, previo avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio, devono essere depositate per quindici giorni presso la Segreteria del Comune.
2. Ad eccezione del regolamento interno, il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei votanti i regolamenti previsti dalla legge e dal presente Statuto. Dopo l'adozione della delibera, il Regolamento viene pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio; una volta ottenuto il visto di legittimità, il regolamento diviene obbligatorio dopo quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, salvo che sia altrimenti disposto.

CAPO III LE ORDINANZE DEL SINDACO

Art. 60 Ordinanze ordinarie e straordinarie

1. Per dare attuazione a disposizioni legislative e regolamentari, il Sindaco emana ordinanze ordinarie.
2. Quando ricorrano gli estremi della contingibilità e dell'urgenza, il Sindaco ha inoltre il potere di emanare ordinanze straordinarie in materia di edilizia, polizia locale, igiene e sanità.
3. Le ordinanze devono essere pubblicate all'Albo Pretorio o con qualsiasi altro mezzo che ne assicuri la conoscenza degli interessati.
4. In caso di assenza del Sindaco, le competenze di cui al presente articolo sono esercitate da colui che, ai sensi dell'art. 34, lo sostituisce.